



# COMUNE DI USSANA

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 21/04/2023

ORIGINALE

**Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di aprile, Sede Comunale, alle ore 09:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

|                    |   |                  |   |
|--------------------|---|------------------|---|
| CONTINI EMIDIO     | P | SARAI GIUSI      | A |
| SEDDA MANUELA      | A | ORGIANO GILBERTO | P |
| SARAI ANDREA       | A |                  |   |
| PIRAS GIUSEPPE     | P |                  |   |
| LAI EMANUELE       | P |                  |   |
| MUDU CRISTIAN      | P |                  |   |
| CONTINI MARIROSA   | P |                  |   |
| ZONNEDDA GIANCARLO | P |                  |   |
| SERRA PAOLO        | P |                  |   |
| LODDO PIER PAOLO   | P |                  |   |
| FOIS GIANLUIGI     | P |                  |   |

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Il Sindaco CONTINI EMIDIO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario Comunale BERNARDINO STEFANO.

Il Sindaco, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data odierna;

**VISTO** in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (solo per gli Enti che adottano il metodo normalizzato);

### **PRESO ATTO** che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
  - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
  - o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
  - o una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in*

*deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2022 avente ad oggetto "VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021", con la quale sono stati determinati i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, stabilita nella misura del 82,07% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 17,97% a carico delle utenze non domestiche, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

**RITENUTE** congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

**TENUTO** conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

**RITENUTO** altresì di stabilire, per l'anno 2023, che:

- il versamento della tassa è effettuato con scadenza unica al 31 maggio 2023 o in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
  - o 31 maggio 2023;
  - o 31 luglio 2023;
  - o 30 settembre 2023;
  - o 30 novembre 2023;
- le scadenze per eventuali liste di carico suppletive sono fissate in quattro rate mensili, aventi termine l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello di approvazione delle stesse liste;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Giuridica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Espone il punto all'o.d.g. il Consigliere Mudu Cristian su incarico del Sindaco;

Chiede la parola il Consigliere Loddo Pier Paolo che annuncia il voto contrario del suo gruppo, in quanto non si rinviene una scontistica sulla tassa.

Segue la votazione con il seguente risultato:

|                     |  |
|---------------------|--|
| presenti e votanti: | 10   |
| favorevoli          | 7  |
| contrari            | 3 (Loddo Pier Paolo, Fois Gianluigi, Orgiano Gilberto) |

A seguito di regolare **votazione**,

### **DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

Di **approvare** per l'anno 2023 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale.

Di **stabilire**, per l'anno 2023, che:

- il versamento della tassa è effettuato con scadenza unica al 31 maggio 2023 o in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
  - o 31 maggio 2023;
  - o 31 luglio 2023;
  - o 30 settembre 2023;
  - o 30 novembre 2023;
- le scadenze per eventuali liste di carico suppletive sono fissate in quattro rate mensili, aventi termine l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello di approvazione delle stesse liste;

Di **provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**RAVVISATA** altresì l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione

Segue la votazione con il seguente risultato:

|                     |  |
|---------------------|--|
| presenti e votanti: | 10   |
| favorevoli          | 7  |
| contrari            | 3 (Loddo Pier Paolo, Fois Gianluigi, Orgiano Gilberto) |

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI USSANA

---

Oggetto proposta di delibera:

**Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2023.**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Ussana, 17.04.2023

IL RESPONSABILE

Stefano BERNARDINO

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Ussana, 17.04.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Carla PALMAS



# COMUNE DI USSANA

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 21/04/2023

OGGETTO:

**Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2023.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
CONTINI EMIDIO**

**FIRMATO  
IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
BERNARDINO STEFANO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

**Allegato A**

**Tariffe TARI 2023 utenze domestiche**

| <b>Numero componenti<br/>Nucleo familiare</b> | <b>Tariffa parte fissa<br/>x mq</b> | <b>Tariffa parte Variabile</b> |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 0,246                               | 79,34                          |
| 2   | 0,289                               | 158,69                         |
| 3   | 0,328                               | 203,32                         |
| 4   | 0,354                               | 257,87                         |
| 5   | 0,364                               | 322,34                         |
| 6 o più                                       | 0,361                               | 371,93                         |

**Allegato B****Tariffe TARI 2023 utenze non domestiche**

| n. | Attività  | Fisso €/mq | Variabile €/mq | Totale €/mq |
|----|---|------------|----------------|-------------|
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                 | 0,221      | 0,868          | 1,089       |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                      | 0,322      | 1,265          | 1,587       |
| 3  | Stabilimenti balneari   | 0,384      | 1,523          | 1,908       |
| 4  | Esposizioni, autosaloni   | 0,234      | 0,921          | 1,155       |
| 5  | Alberghi con ristorante   | 0,698      | 2,762          | 3,459       |
| 6  | Alberghi senza ristorante   | 0,502      | 1,985          | 2,487       |
| 7  | Case di cura e riposo   | 0,570      | 2,246          | 2,816       |
| 8  | Uffici, agenzie, studi professionali  | 0,532      | 2,100          | 2,632       |
| 9  | Banche ed istituti di credito   | 0,343      | 1,350          | 1,693       |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  | 0,572      | 2,259          | 2,832       |
|    | - idem utenze giornaliere   | 0,003      | 0,012          | 0,016       |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 0,692      | 2,733          | 3,426       |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.) | 0,502      | 1,983          | 2,484       |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 0,496      | 1,954          | 2,451       |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,346      | 1,365          | 1,712       |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici   | 0,442      | 1,745          | 2,187       |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                            | 1,510      | 5,969          | 7,479       |
|    | - idem utenze giornaliere   | 0,008      | 0,033          | 0,041       |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria   | 1,194      | 4,715          | 5,909       |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari              | 0,919      | 3,635          | 4,553       |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 1,407      | 5,554          | 6,960       |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   | 1,335      | 5,278          | 6,613       |
|    | - idem utenze giornaliere   | 0,007      | 0,029          | 0,036       |
| 21 | Discoteche, night-club  | 0,755      | 2,986          | 3,741       |